



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Via E. M. Buccarelli, 16 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cpnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 4 del 2 Agosto 2019

CERIMONIA CONSEGNA TARGHE SCUOLA DI CALCIO ÉLITE DELEGAZIONE DI LECCE E MAGLIE

Giovedì 20 Agosto 2019 alle ore 17:00, presso la Sala Stampa dello Stadio "G. Colaci", sito in Via Picchi – CALIMERA – si terrà la cerimonia di consegna targhe per le Scuole di Calcio Élite delle Delegazioni di Lecce e Maglie.

Alla Cerimonia parteciperanno le società:

ASD CALIMERA

ASD FABRIZIO MICCOLI

ASD ORATORIO DON PASQUALE

ASD SPORTING LECCE

ASD ACADEMY CALCIO MAGLIE

ASD ANTONIO FILOGRANA

AS TRICASE

ASD SOCCER DREAM PARABITA

Per le quali in rappresentanza dovranno essere presenti il Presidente (o un dirigente delegato) e il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base. Inutile ricordare che a tali manifestazioni è obbligatoria la presenza.

Consegnerà le targhe il Coordinatore Federale della Regione Puglia, Prof. Antonio Quarto.

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 25 LUGLIO 2019**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 26 Luglio 2019, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 stagione sportiva 2019 - 2020, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (25 Luglio 2019) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2019, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO alle ore 16,00 di VENERDÌ 2 AGOSTO 2019 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C (d'ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a FOGGIA dal 7/10/2019 al 18/01/2020.

...omissis...

1.2. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. POLISPORTIVA MESSAPIA	951591	Botrugno (Le)

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CFA DEL 24 LUGLIO 2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 008/CFA– RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2019

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD UG MANDURIA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DISPUTATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

2. RECLAMO DEL SIG. OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

3. RECLAMO DEL SIG. MASCIULLO COSTANTINO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

4. RECLAMO DEL SIG. RENIS ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

5. RECLAMO DEL SIG. ADAMUCCIO LORENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

6. RECLAMO DEL SIG. MANTA COSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ US GALATONE USD) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

1. Con ricorso trasmesso via pec in data 3.7.2019, la A.S.D. U.G. Manduria Sport ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia ha comminato in suo danno, per la violazione degli artt. 4, comma 2 e 7, commi 2 e 6 del C.G.S., la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza disputato nella stagione sportiva 2018/2019, in accoglimento del deferimento del 22.3.2019 Prot. 10356/1297pfi17-18/MS/CS/sds della Procura Federale. In via preliminare, il Manduria eccepisce l'estinzione del procedimento disciplinare, atteso che la decisione del giudice di prime cure è intervenuta oltre il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché la nullità del provvedimento impugnato per mancanza della sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio giudicante.

2. Con autonomi ricorsi, tutti trasmessi via pec in data 4 luglio 2019, la medesima decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia è stata altresì impugnata dai Signori Obiettivo Antonio Salvatore, sanzionato con l'inibizione di anni 3 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Masciullo Costantino, sanzionato con l'inibizione di anni 1 per violazione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., Renis Antonio, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Adamuccio Lorenzo, sanzionato con l'inibizione di anni 2 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., nonché dal sig. Manta Cosimo, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., che ha proposto ricorso in data 5.7.2019. Anche i suddetti cinque ricorrenti hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di estinzione del procedimento di primo grado per decorso del termine massimo di durata fissato dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché di nullità della decisione impugnata per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio e/o dell'estensore.

3. Nella riunione del 12.7.2019 dinanzi a questa Corte, sono comparsi, personalmente o in forza di delega, i legali dei ricorrenti A.S.D. U.G. Manduria Sport, Obiettivo, Mante, Adamuccio e Masciullo, i quali hanno sostenuto oralmente le loro ragioni - in particolare con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate - e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti, nonché il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto la conferma della decisione di prime cure, dopo aver rilevato, in replica alle eccezioni preliminari, la loro infondatezza.

3.1. Ad avviso della Procura Federale, infatti, l'eccezione di estinzione del giudizio disciplinare merita rigetto dal momento che il termine di 90 giorni di durata del procedimento di primo grado decorre, nel caso di deferimenti coinvolgenti più soggetti, solo dal perfezionamento dell'ultima delle notificazioni dell'atto di deferimento, a garanzia dell'effettività del termine in questione, mentre l'eccezione di mancata sottoscrizione della decisione da parte del Presidente del Collegio e dell'estensore non può essere condivisa, la conformità della stessa all'originale e la sua attribuzione al Collegio giudicante essendo attestate dall'avvenuta pubblicazione sul Com. Uff. del C.R. Puglia, che di ciò fa fede fino a querela di falso.

4. I ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti. Occorre, poi, esaminare e deliberare le questioni pregiudiziali sollevate dai ricorrenti, soffermandosi su quella che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", appare suscettibile di definire la controversia.

4.1. La Corte ritiene fondata la doglianza relativa all'intervenuta estinzione del giudizio disciplinare, dal momento che la decisione di prime cure, in quanto pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, risulta essere stata effettivamente resa dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di primo grado, fissato in 90 giorni dal comma 1 dell'art. 34-bis del C.G.S. FIGC e dal comma 1 dell'art. 38 del C.G.S. C.O.N.I..

4.2. Tale termine, ai sensi delle (analoghe) disposizioni da ultimo citate, decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, la quale, come espressamente prevede il comma 4 dell'art. 32-ter

del C.G.S. F.I.G.C., consiste e si risolve nella formulazione da parte della Procura Federale dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

4.3. L'atto di deferimento, nel caso di specie, risulta datato 22.3.2019 e - per quanto si ricava dall'elenco dei destinatari indicati nell'epigrafe dell'atto stesso - comunicato, via pec, nel domicilio eletto presso i rispettivi difensori, alla Manduria Sport ed ai signori Masciullo, Obiettivo e Renis, nonché, mediante raccomandata a/r, ai signori Manta e Adamuccio. Volendo prendere in considerazione la tesi esposta in sede di discussione dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di durata del procedimento di primo grado, occorre fare riferimento non alla data dell'atto di deferimento in sé ma a quella della sua ricezione da parte dell'ultimo dei destinatari, odierni ricorrenti, la Corte osserva, sotto il profilo fattuale, come dagli atti del presente procedimento non è dato rilevare quando l'atto di deferimento, inviato con le modalità di cui sopra, sia stato effettivamente ricevuto dai ricorrenti, mancando ogni allegazione e puntuale deduzione al riguardo, anche da parte della Procura Federale, nonostante la vicinanza della prova.

4.4. Ad ogni modo e risolutivamente, la tesi della Procura Federale non può essere condivisa in diritto, atteso che, come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, le suddette norme del C.G.S. della Federazione e del CONI, che prevedono i termini, pacificamente perentori, di durata dei procedimenti di giustizia sportiva di primo e di secondo grado, sono ispirate al principio di celerità che è posto a salvaguardia del sistema ordinamentale sportivo e che si pone "in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc." (Coll. Gar. CONI, Sez. I, decisione n. 27/2016).

A ciò consegue, coerentemente, che le disposizioni contenute all'art. 34-bis C.G.S. F.I.G.C. ed all'art. 38 C.G.S. CONI "nel prevedere che tra l'esercizio dell'azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell'incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell'incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell'accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all'accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un'interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all'opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, "sine die", della decisione" (Coll. Gar. CONI, Sez. II, decisione n. 58/2016).

4.5. Quanto enunciato conduce a conclusioni opposte a quelle formulate dalla Procura Federale in ordine al dies a quo del termine di durata del procedimento, che deve, dunque, essere individuato nella data dell'atto di deferimento e non in quella della sua ricezione da parte dell'incolpato o dell'organo di giustizia competente (in questi termini, altresì Coll. Gar. CONI, Sez. IV, decisione n. 10/2018).

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come rispettivamente proposti dalla società ASD UG Manduria Sport di Manduria (TA) e dai sigg.ri Obiettivo Antonio Salvatore, Masciullo Costantino, Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo, Manta Cosimo li dichiara estinti ai sensi dell'art. 34 bis, commi 4 e 6 C.G.S. e dichiara l'inefficacia della decisione impugnata.

Dispone restituirsi i contributi.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 30 LUGLIO 2019)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. 2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.	Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo. 2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello. Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 26 LUGLIO 2019)

Si rendono note le Denominazioni delle Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai rispettivi Comitati Regionali di competenza, sono risultate vincenti del Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori in ciascuno dei gironi dei Campionati di Eccellenza (€ 12.000,00) e Promozione (€ 9.000,00) relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019, sulla base di quanto disposto nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 200 del 28 dicembre 2018 e n. 209 del 31 gennaio 2019.

*****OMISSIS*****

COMITATO	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE
PUGLIA	F.C. OTRANTO - 720342	UNICO	A.S.D. NOICATTARO CALCIO - 947381	A
			A.S.D. ATLETICO ARADEO - 938770	B

*****OMISSIS*****

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3^a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N.4 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u15femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u17femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7

F.I.G.C. - S.G.S. del 22 Luglio 2019

ESORDIENTI FAIR PLAY PRO 2019/2020

ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata, a partire **dal mese di Ottobre**.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a partire dal 25/07/2019 all'indirizzo www.u13pro.it cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

F.I.G.C. - S.G.S. del 27 Luglio 2019

TORNEO UNDER 14 PRO 2019/2020

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo www.u14pro.it **(Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019)** cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

In allegato Comunicato Ufficiale n. 9 del 27/07/2019 F.I.G.C. – S.G.S. dove si riportano modalità di partecipazione e di eventuale iscrizione al Campionato, Regolamento Tecnico e Regolamento Fair Play del **Campionato Under 14 Pro 2019/2020**.

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

base.pugliasgs@figc.it

DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2019 - 2020

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 26 Luglio 2019, ha deliberato le date di inizio dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2019 - 2020:

COPPA ITALIA ECCELLENZA - FASE REGIONALE

Inizio della competizione: **ECCELLENZA Domenica 1 Settembre 2019**

COPPA ITALIA PROMOZIONE

Inizio della competizione: **PROMOZIONE Giovedì 19 Settembre 2019**

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Inizio della competizione: **Domenica 08 Settembre 2019**

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

Inizio della competizione: **Domenica 08 Settembre 2019**

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

Inizio delle competizioni: **Domenica 22 Settembre 2019**

CAMPIONATI REGIONALI DI SECONDA CATEGORIA

Inizio delle competizioni: **Domenica 06 Ottobre 2019**

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15

Inizio delle competizioni: **Domenica 29 Settembre 2019**

LE DATE DI INIZIO DELLE ALTRE COMPETIZIONI UFFICIALI (COPPA PUGLIA, CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA E JUNIORES) SARANNO RESE NOTE CON UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2019 - 2020:

- ECCELLENZA	€ 400,00
- PROMOZIONE	€ 200,00
- PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
- SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
- TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
- JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
- CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2019 - 2020 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti di Terza Categoria	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2015) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. **Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).**

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 26 Luglio 2019, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società affiliate.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

La Delegazione Provinciale di Lecce sarà aperta al pubblico i seguenti giorni:

- LUNEDI' dalle 9.00 alle 14.00;
- MARTEDI' dalle 9.00 alle 16.00;
- MERCOLEDI' dalle 9.00 alle 14.00;
- GIOVEDI' dalle 9.00 alle 13.00. Pomeriggio CHIUSO;
- VENERDI' dalle 9.00 alle 14.00.

Il Delegato Provinciale, **Luana De Mitri**, riceve il Martedì ed il Venerdì previo appuntamento telefonico al n. 0832/396007 o al numero di cellulare del Delegato 335.5470798.

IL DIPENDENTE SARA' ASSENTE IL GIORNO 7 AGOSTO.

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 2 AGOSTO 2019.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)